Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 5251 06.11.2019 del 6 marzo 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Erogazione dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita.

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del Personale (rif. nota 16 gennaio 2019, n. 6496)

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine ad una questione, posta dal Fondo Pensioni Sicilia, sulla possibilità di erogare l'anticipazione della buonuscita per l'acquisto della prima casa in favore di dipendenti che, seppur in servizio al momento della presentazione della istanza e dell'approvazione della graduatoria annuale, siano stati collocati in quiescenza prima della effettiva erogazione.

Il Fondo Pensioni Sicilia rappresenta che la problematica è insorta in occasione del collocamento in quiescenza di una dipendente <u>successivamente all'approvazione</u> della graduatoria delle istanze presentate nell'anno 2015, al fine di ottenere l'anticipazione della buonuscita per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. n.11/1988.

In particolare, la suddetta dipendente era regolarmente in servizio sia alla data di presentazione dell'istanza (26 febbraio 2015), sia al momento dell'approvazione della graduatoria (1 agosto 2018), essendo stata collocata in quiescenza il 16 agosto 2018.

Il problema che si pone nella fattispecie in esame, ad avviso del Richiedente, è quello "dell'eventuale conseguimento di un vero e proprio diritto all'anticipazione della

buonuscita in favore del dipendente pubblico, che risulti regolarmente in servizio al momento della insorgenza di esso (l'approvazione della graduatoria), ma non nella fase procedimentale successiva (la liquidazione ed il pagamento)".

Precisa, a tal proposito, il Fondo Pensioni Sicilia che l'istituto dell'anticipazione della buonuscita, disciplinato oltre che dal richiamato articolo 20 della l.r. n. 11/88, anche, in dettaglio, dal D.P. Reg. 31 luglio 1991, n. 41, va distinto dall'anticipazione del trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2120 codice civile, benché ne condivida "*la natura latu sensu previdenziale*".

Viene da ultimo specificato che, in precedenti analoghi casi, l'accesso al beneficio in argomento è stato negato sul presupposto della perdita - *medio tempore* - della qualità di dipendente regionale in servizio.

Con nota 27 febbraio 2019, n. 6851 e successiva nota 5 marzo 2019, n. 7578, trasmessa dal Dipartimento regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il Fondo Pensioni Sicilia ha riscontrato la richiesta istruttoria formulata da questo Ufficio.

2. Con riferimento alla questione prospettata si osserva quanto segue.

Preliminarmente si precisa che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative con esclusioni di valutazioni di merito circa le determinazioni da assumere, la cui competenza rimane ascritta agli Organi di amministrazione attiva.

Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, non ci si esime dall'esprimere alcune considerazioni di carattere generale, fermo restando che ogni apprezzamento in ordine all'adozione dei provvedimenti rimane di competenza del Richiedente.

Sembra inizialmente opportuno ricostruire la normativa di riferimento.

L'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 prevede che "I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle

competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli".

Tale disposizione riconosce un beneficio in favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, non spettante agli altri dipendenti pubblici, stante che l'art. 2120 codice civile, contenente analoga previsione, è applicabile solo ai dipendenti privati, che abbiano conseguito l'anzianità di servizio di almeno 8 anni, in ragione di una ristretta tipologia di causali giustificative, tassativamente indicate dal legislatore (art. 2120 c.c., art. 5, D.Lgs. n. 151/2001).

Il D.P.Reg. 31 luglio 1991, n. 41, recante "Regolamento di esecuzione dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, relativo all'anticipazione della indennità di buonuscita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio" disciplina, nel dettaglio, le modalità per la presentazione della richiesta, i presupposti per l'erogazione del predetto beneficio, nonché i criteri per la compilazione della graduatoria.

In particolare l'articolo 1 del regolamento in questione, ribadendo quanto disposto dal secondo comma del citato art. 20 della l.r. n. 11/1988, specifica che "L'importo dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita che può essere concessa ai dipendenti della Amministrazione regionale..., è detratto dallo ammontare dell'indennità di buonuscita o di eventuali trattamenti analoghi spettanti per la cessazione del rapporto d'impiego all'atto della loro erogazione".

Come stabilito dal successivo articolo 4 del medesimo regolamento, le istanze devono contenere alcuni specifici dati, tra i quali figura anche la "posizione giuridica ed economica alla data della richiesta".

Le istanze per acquisto della prima casa sono soddisfatte "fino al limite del 10 per cento degli aventi titolo" (art. 9), secondo l'ordine della graduatoria, che viene compilata applicando i punteggi stabiliti dall'art. 7.

Le richieste eventualmente non soddisfatte - salvo comunicazione di rinunzia - sono ricomprese nella graduatoria degli anni successivi, previa verifica del mantenimento dei prescritti requisiti.

Dalla lettura delle superiori disposizioni sembrerebbe che - ai fini del conseguimento del beneficio in argomento - sia determinante il possesso, al momento della presentazione della istanza, dei requisiti previsti, tra i quali rileva, nel caso che ci occupa, quello di essere "dipendente" della Regione Siciliana.

Il quesito che viene posto attiene alla necessità della permanenza del suddetto requisito al momento dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

A tal riguardo, si osserva che la procedura di anticipazione della buonuscita è avviata di anno in anno con apposito avviso e si conclude con l'effettiva erogazione della somma richiesta, la quale presuppone da un lato l'inserimento in posizione utile all'interno della predetta graduatoria (cfr. art. 9 del menzionato regolamento di esecuzione), dall'altro l'adeguato appostamento, nel relativo capitolo, dei fondi necessari all'erogazione del beneficio.

Il regolamento del Fondo Pensioni Sicilia, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2011, prevede il termine di 60 giorni per la definizione del procedimento amministrativo relativo alla "anticipazione della buonuscita per acquisto prima casa".

Il Fondo Pensioni Sicilia, con il D.D. 19 febbraio 2018, n. 405, in considerazione dell'insufficiente stanziamento, a partire dall'anno 2014, delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle istanze, ha disposto di procedere alla predisposizione delle graduatorie per gli anni 2015, 2016 e 2017, riportandosi alle modalità e ai criteri stabiliti dal Regolamento di esecuzione dell'art. 20 della L.R. n. 11/1988, approvato con il citato Decreto Presidenziale n. 41/1991.

Con successivo D.D. 1 agosto 2018, n. 2214, si è provveduto ad approvare "la graduatoria dei richiedenti la concessione dell'anticipazione della buonuscita per l'acquisto della prima casa per l'anno 2015" e "l'elenco dei soggetti esclusi", disponendo di effettuare "formale notifica" rispettivamente ai soggetti ammessi al beneficio ed ai soggetti esclusi.

Orbene, dalle tracciate coordinate normative e regolamentari, si desume che, per conseguire il diritto all'anticipazione della buonuscita, occorre essere "dipendente" della Regione Siciliana, requisito che viene meno al momento del collocamento in quiescenza.

Ai fini della risoluzione della problematica prospettata, parrebbe rilevante l'individuazione del momento in cui può considerarsi insorto il diritto a conseguire l'anticipazione della buonuscita, non potendo prescindersi, a tale data, dall'attualità del requisito della permanenza in servizio presso l'Amministrazione regionale.

L'art. 9 del citato Regolamento prevede che "le istanze relative ad anticipazioni per l'acquisto di prima casa sono soddisfatte nell'ordine della graduatoria fino al limite del 10 per cento degli aventi titolo".

Sul punto si richiama un precedente parere di questo Ufficio n. 127/99, con il quale viene chiarito che, a differenza dell'anticipazione relativa all'acquisto della prima casa, ove è prevista "una graduatoria delle richieste e di un limite (10 per cento degli aventi titolo)" per il soddisfacimento delle istanze, nell'ipotesi dell'anticipazione di buonuscita per spese sanitarie, "mancando il riferimento ad ogni forma di graduatoria, il diritto all'erogazione nasce per il sol fatto dell'evento <malattia> debitamente documentato". Da tale parere, che, seppur risalente, è stato reso in vigenza della disciplina legislativa e regolamentare tutt'ora applicabile nella fattispecie, sembra potersi desumere che il momento determinante ai fini dell'insorgenza del diritto all'anticipazione per acquisto della prima casa è quello della approvazione della graduatoria, nel presupposto del collocamento in posizione utile (10 per cento degli aventi titolo).

Circa la configurabilità della posizione giuridica del dipendente regionale in relazione all'anticipazione della buonuscita si richiama la recente sentenza 9 febbraio 2018, n. 340, con cui il T.A.R. Sicilia di Palermo, Sezione III, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ha qualificato la posizione della ricorrente, in ordine al beneficio de quo, come avente "la natura di diritto soggettivo, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato".

Poste le superiori considerazioni di ordine generale, il Fondo Pensioni è chiamato conseguentemente ad accertare, anche al fine di scongiurare il sorgere di un probabile contenzioso, l'ininfluenza - una volta conseguito il diritto all'anticipazione - del venir meno della condizione di "dipendente regionale" in un momento successivo all'approvazione della graduatoria, valutata con riferimento al caso specifico, tanto più se si consideri che tale graduatoria è stata definita ben oltre tre anni dalla presentazione dell'istanza per l'anticipazione della buonuscita.

Qualora l'Amministrazione, invece, nell'avviso predisposto a monte, abbia espressamente subordinato l'erogazione del beneficio al mantenimento del requisito di "dipendente regionale" fino all'effettiva liquidazione delle somme, il diritto - in virtù di una clausola specifica inserita nel bando, che costituisce la "*lex specialis*" del procedimento - si configurerebbe come "condizionato" alla verifica dell'attualità del rapporto di lavoro.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Marina Miceli*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

^{*}firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993